



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 15-09-2023

OGGETTO: Esame ed approvazione seconda modifica al PIAO Piano Integrato di attività e organizzazione 2023-2025. Sezione fabbisogni di personale.

L'anno **Duemilaventitre** addì **Quindici** del mese di **Settembre** alle ore **12:30**, in modalità da remoto, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	SI
SALVALAI ANDREA	Vice Sindaco	SI
MARCHETTI ANDREA	Assessore	SI

Presenti: 3 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza la Segretaria Comunale, dott. Chiari Elisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione G.C. n. 61 del 15-09-2023

OGGETTO: **Esame ed approvazione seconda modifica al PIAO Piano Integrato di attività e organizzazione 2023-2025. Sezione fabbisogni di personale.**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il cui art. 6, primo comma, stabilisce che “Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n.190”;

CONSIDERATO che il settimo comma del richiamato art. 6, stabilisce che “In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalle seguenti disposizioni:

- a) D.P.R. 24 giugno 2022 n.81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art.1, c.1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO): 1) Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 2) Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 bis, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; 3) Piano della performance, di cui all'art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 4) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190; 5) Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, c. 1, legge 7 agosto 2015, n. 124; 6) Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198; [eventuale] mentre per le amministrazioni con non più di 50 dipendenti il terzo comma dello stesso articolo, stabilisce che sono tenute al rispetto degli adempimenti semplificati come stabiliti da apposito D.M., poi emanato in data 30 giugno 2022, di cui alla successiva lett. b), disponendo che per le Amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani sopra elencati – ed ai connessi adempimenti – sono da intendersi riferiti alla corrispondente sezione del PIAO e quindi alla sua approvazione;
- b) D.M. 30 giugno 2022 n.132, con il quale è stato approvato il Regolamento la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, (eventuale) nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti di cui agli artt. 1, c.2, e 6;

RILEVATO che:

- con deliberazione del 6 aprile 2023, n.3 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025;

- con deliberazione del 6 aprile 2023, n.4 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 23 maggio 2023 ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

CONSIDERATO che il Comune di Zone alla data del 31/12/2022 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, per cui nella redazione del PIAO 2023-2025 è stato tenuto conto delle disposizioni di semplificazione di cui all'art. 6 del citato D.M. 132/2022 concernente la definizione semplificata del contenuto dello stesso Piano;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalle seguenti norme:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 7 agosto 2015 n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l'articolo 14, e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni; - il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione 17 gennaio 2023 n. 7, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022;
- la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, ed in particolare il capo II, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, ed in particolare l'articolo 48, e successive modifiche e integrazioni;
- la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione e del Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, recante “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n. 3, recante “Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;
- la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione recante “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche”;
- le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche; - il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024, ed in particolare le misure di più diretto interesse per le amministrazioni territoriali;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla modifica del PIAO vigente, sezione *Fabbisogni del personale*, per prevedere l'assunzione a tempo parziale e determinato di un ausiliario del traffico, addetto al controllo del rispetto del pagamento delle tariffe previste per la sosta dei veicoli da parte degli utilizzatori dei parcheggi del territorio, in accordo con le previsioni del neo introdotto regolamento comunale per l'utilizzo dei parcheggi pubblici non custoditi;

RITENUTO, pertanto, di prevedere l'assunzione, con decorrenza dal 1° ottobre 2023, per il periodo di un anno;

RITENUTO di richiamare gli allegati relativi alle capacità assunzionali, senza allegarli nuovamente alla presente, non essendo mutate le facoltà dell'ente e non incidendo su di esse l'assunzione a tempo determinato;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 147-bis e 49, c. 1, D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, espressi dalla Segretaria comunale, dott.ssa Elisa CHIARI in sostituzione del Responsabile dell'Area Amministrativa-finanziaria dott. Jacopo BARALDI;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Organo di revisione relativamente al piano triennale dei Fabbisogni di personale;

VISTI e RICHIAMATI:

- il d.lgs. 18.08.2000 n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e Servizi

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di Legge,

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 come da allegato alla presente deliberazione sub lettera "A" che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato alla Segretaria comunale, per quanto di competenza, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

4. di dare mandato alla Segreteria di provvedere alla trasmissione delle modifiche al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 come approvato, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite ai sensi dell'art. 6, c.4, del citato D.L. n.80/2022;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia - nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4. Tuel, dopo aver effettuato separata ed unanime votazione al fine di consentirne la tempestiva attuazione e pubblicazione dei documenti.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO

F.to Marco Antonio Zatti

LA SEGRETARIA COMUNALE

F.to Elisa Chiari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

* * * *

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

LA SEGRETARIA COMUNALE

F.to Elisa Chiari

3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE



Allegato "A" alla deliberazione di G.C. n. 61 del 15.09.2023

.3.1 Premessa normativa e metodologica

La programmazione dei fabbisogni di personale trova la sua base normativa in alcune disposizioni che vengono di seguito riportate.

Successivamente si provvederà all'analisi della consistenza del personale in servizio dell'Ente, alla verifica del contenimento della spesa di personale (già operata, peraltro, in sede di bilancio di previsione e di redazione del DUP), al calcolo delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato dell'Ente e relativa programmazione di assunzioni e cessazioni, all'analisi delle facoltà assunzionali con contratti di lavoro flessibile, all'eventuale modifica di orario del personale in servizio, alla verifica dell'assenza di personale eccedente.

Con la programmazione si deve poter assicurare sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, i fabbisogni, le esigenze organizzative, ponendo altresì le basi per poter fruire di risorse umane adeguate al raggiungimento degli obiettivi medesimi. A tal fine, sono state raccolte le istanze dei Responsabili di Area e, previo confronto con la Giunta comunale, si è cercato di individuare le figure il cui inserimento nell'organico risulta più "urgente".

A parere di chi scrive la programmazione dei fabbisogni di personale, che necessita tuttora del parere del revisore dei conti dell'Ente, andrebbe slegata dal PIAO, essendo già inserita nel DUP; il rischio è quello dei layers of bureaucracy di cui si è accennato nella parte iniziale del Piano.

Normativa di riferimento

- l'art. 89 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 stabilisce che *"al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482"*;
- l'art. 91, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18.08.2000, stabilisce che *"gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e del bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale"*
- l'art. 1, comma 102, della legge 30.12.2004 n. 311 dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica

- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, stabilisce che il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, testo unico pubblico impiego, prevede quanto segue:

- l'art. 2 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 che dispone che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6, come modificato dal d.lgs. 25.05.2017 n. 75, ora rubricato "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale" che prevede: *1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*;
- il comma 5, del medesimo art. 6, come modificato dall' art. 35 del d.lgs. 27.10.2009 n. 150 che prevede, tra l'altro, che il provvedimento di programmazione del fabbisogno di personale è elaborato con il concorso dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- l'art. 33 come modificato dall'art.16, comma 1, della legge 183/2011, che statuisce: *"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*";

- l'art. 35, comma 4, che dispone che "le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni ed integrazioni";

3.3.2 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre 2022: Alla consistenza in termini quantitativi è accompagnata la descrizione del personale in servizio suddiviso in relazione ai profili professionali presenti:

- A. **SEGRETARIO COMUNALE:** n.1 Segretario Comunale in convenzione con il Comune di Passirano, 44% dell'impegno e della spesa per il Comune di Zone;
- B. **FUNZIONARI TITOLARI DI INCARICO DI ELEVATA Qualificazione. 1 come specificato in altre parti del piano**
- Polizia Locale: Responsabile Sindaco
 - Area Amministrativa-finanziaria: dott. Jacopo BARALDI, funzionario titolare di incarico di EQ.
 - Area Tecnica: Sindaco ex art. 53 comma 23 L. 388/2000;

C. DIPENDENTI¹ (ex dotazione organica):

AREA	PROFILO PROFESSIONALE	AREA DELL'ENTE
ISTRUTTORI	Istruttore amministrativo polivalente <i>Addetto ai servizi demografici</i>	AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
ISTRUTTORI	Istruttore amministrativo polivalente <i>Addetto alla segreteria tributi</i>	AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario amministrativo polivalente	AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario Amministrativo - assistente sociale <i>Dipendente della Comunità Montana</i>	AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
ISTRUTTORI	Istruttore contabile	AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
ISTRUTTORE	Istruttore amministrativo polivalente	TECNICA
ISTRUTTORI	Istruttore di Polizia Locale	POLIZIA LOCALE

.3.2 Verifica del contenimento della spesa di personale

Normativa: Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

¹ Compresi i titolari di incarico di EQ di cui al precedente punto B

Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

L'art. 7 comma 1 del DM 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020 prevede che *La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*

Il limite risulta rispettato, per il dettaglio si rinvia al Documento Unico di Programmazione.

Cessazioni previste

Il funzionario amministrativo, Responsabile dell'Area Amministrativa finanziaria, cesserà presumibilmente al 31 dicembre 2023. L'Amministrazione intende procedere all'assunzione di un operatore amministrativo esperto, in parziale sostituzione del cessando dipendente, valutando eventualmente il conferimento della Responsabilità di Area ad un istruttore o alla Segretaria comunale. Per una realtà come quella del Comune di Zone, le esperienze pregresse hanno dimostrato una scarsa stabilità delle figure apicali, per cui si ritiene di investire maggiormente in personale avente una qualificazione inferiore, ma che possa restare presso l'Ente per un periodo più lungo e garantire una maggiore continuità.²

Nuove assunzioni previste

~~Presso l'area tecnica risulta in servizio una sola dipendente, amministrativa, a tempo parziale, si rende, pertanto, necessario, provvedere ad assumere personale tecnico qualificato.~~

~~Data la scarsità di figure disposte a ricoprire tale ruolo, come dimostrato dalle innumerevoli selezioni di Enti limitrofi, si prevede un'assunzione di funzionario, precisando che la stessa potrà essere modificata, senza ulteriori atti deliberativi, in istruttore, con un costo inferiore.~~

Si ritiene di rimandare al 2024 la valutazione circa la copertura del posto vacante presso l'Area tecnica, data la scarsità di figure idonee, per cui anche Enti locali medio-grandi, più *fortunati* del Comune di Zone dal punto di vista della viabilità, faticano nel reclutamento di tecnici.³

Assunzioni a tempo determinato

La deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo;

Il limite 2009 per il Comune di Zone risulta essere pari ad € 12.732,00 al netto di oneri ed IRAP.

L'Ente ha istituito gli stalli di sosta a pagamento e che si ritiene di provvedere ad un controllo ulteriore dell'adempimento da parte degli utilizzatori delle aree a parcheggio, si ritiene utile l'assunzione, a tempo determinato e parziale, per il 16,67% dell'orario di lavoro, di un ausiliario del traffico, categoria operatori esperto del CCNL Funzioni locali. Qualora il concorso bandito non consentisse la copertura del posto con personale idoneo, potrà essere indetta procedura della categoria operatori. Qualora, inoltre, fosse reperibile una graduatoria già vigente, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche, si ritiene opportuno attingervi immediatamente, senza esperire il concorso.

² Paragrafo inserito in sede di I modifica del PIAO luglio 2023

³ Paragrafo inserito in sede di I modifica del PIAO luglio 2023

Si prevede l'assunzione con decorrenza 1° ottobre per una spesa complessiva sul 2023 di circa € 850,00 oltre ad oneri ed IRAP.

Si rimanda all'allegato per il dettaglio dei costi e per il calcolo delle facoltà assunzionali dell'ente.

ALLEGATI ALLA SEZIONE:

- G. Capacità assunzionali 2023**
- H. Capacità assunzionali 2024**
- I. Capacità assunzionali 2025**
- J. Assunzioni previste**
- K. Cessazioni previste**

ANNO 2023

denominazione	Cat. giuridica CCNL 16-18	Cat. ECO 31.12.2021	orario	mesi	Tabellare (compreso 13 [^])	IVC (13 mens)	altre voci	VOCI STIPENDIALI	Oneri (23,8+2,88+2)	Irap (8,5%)	costo annuo assunzione
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA - Operatore esperto	B1	B1	24	4	21.092,45	103,09		21.195,54	6.078,88	1.801,62	19.384,03
AREA VIGILANZA - operatore ausiliario del traffico	A1	A1	6	3	20.001,46	97,76		20.099,22	5.764,46	1.708,43	4.595,35
TOTALE (A)											23.979,38

ANNO 2024

denominazione	Cat. giuridica	Cat. ECO 31.12.2021	orario	Tabellare (compreso 13 [^])	IVC (13 mens)	VOCI STIPENDIALI	Oneri (23,8+2,88+2)	Irap (8,5%)	costo annuo assunzione	
TOTALE (B)										

ANNO 2025

denominazione	Cat. giuridica	Cat. ECO 31.12.2021	orario	Tabellare (compreso 13 [^])	IVC (13 mens)	VOCI STIPENDIALI	Oneri (23,8+2,88+2)	Irap (8,5%)	costo annuo assunzione	
TOTALE (C)										0,00

TOTALE COSTO ASSUNZIONI TRIENNIO DI RIFERIMENTO (A+B+C)=D	23.979,38
TOTALE COSTO CESSAZIONI TRIENNIO DI RIFERIMENTO (E+F+G)= H	35.523,02
DIFFERENZA (D-H) se positiva indica maggiore spesa, se negativa indica minore spesa	-11.543,64